

COMUNE DI POSTA

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 Data 04/05/2021	OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. LAZIO ROMA N. 8339/2017 – DIRETTIVE AL LEGALE GUIDONI IN MERITO AL GIUDIZIO ED ALL'UDIENZA IN DATA 11.05.2021.
--	---

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 12,15 e segg. nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Achille Pacifici	Sindaco	<i>Presente</i>
Marcello Etrusco	Assessore – Vicesindaco	<i>Presente</i>
Maurizio De Santis	Assessore	<i>Assente</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Il Presidente Achille Pacifici in qualità di - Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

G.C. 37/2021

LA GIUNTA COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
- Con n° 2 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

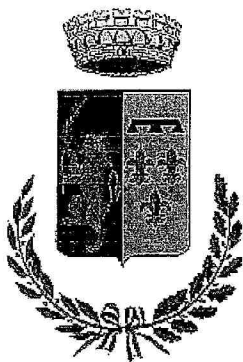
- 1) Di approvare, come approva, in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione;

Previa votazione;

Con n° 2 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 34, IV comma del D. Lgs. n° 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	RICORSO AL T.A.R. LAZIO ROMA N. 8339/2017 – DIRETTIVE AL LEGALE GUIDONI IN MERITO AL GIUDIZIO ED ALL'UDIENZA IN DATA 11.05.2021.
-----------------	--

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica.

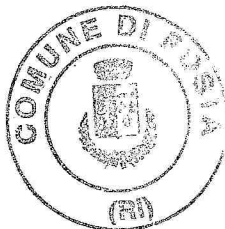
Posta, li 03.05.2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Massimiliano Giorgini

Parere favorevole di sola regolarità contabile.

Posta, li 03.05.2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott. Daniele Mitolo

La Giunta Comunale

Premesso che:

con ricorso presentato presso il Tribunale Amministrativo del Lazio notificato a mezzo pec ed assunto al protocollo 4677 del 22.08.2017, i ricorrenti nell'ambito del procedimento di acquisizione delle necessarie aree per l'istallazione delle strutture abitative di emergenza, avevano proposto opposizione ai seguenti atti emessi dall'Amministrazione Comunale di Posta:

- Ordinanza 247 del 31 luglio 2017;
- Delibera C.C. n. 15 del 15.07.2017;
- Verbale immissione in possesso prot. 4463 del 08.08.2017;

Dato atto che con Ordinanza n. 05092/2017 REG.PROV.CAU. sul ricorso n. 08339/2017 REG.RIC in data 27.09.2017 l'eccellentissimo Tribunale Amministrativo si esprimeva in favore del Comune di Posta rigettando la domanda cautelare, prevedendo comunque la compensazione tra le parti della fase cautelare;

Dato atto che il TAR Lazio ha fissato alla data dell'11 maggio 2021 l'udienza per la discussione del merito del ricorso proposto;

Vista la nota rimessa dall'Avv. Daniele Guidoni del foro di Roma, in qualità di legale incaricato di difendere l'Amministrazione Comunale nel presente processo amministrativo, assunta al prot. 3021 del 30.04.2021, con la quale comunica il volere dei ricorrenti, manifestato per il tramite del proprio legale, di rinunciare al giudizio in esame con compensazione delle spese legali tra le parti;

Richiamate le considerazioni dell'Avvocato Guidoni sull'opportunità di giungere ad una definizione del giudizio che verrebbe a concludersi in brevissimo tempo con esito sostanzialmente favorevole per il Comune, stante la pronuncia favorevole ottenuta in sede cautelare e che quindi, diventerebbe verosimilmente definitiva sancendo così la correttezza dell'operato dell'amministrazione comunale;

Dato atto altresì che verrebbe ad eliminarsi, in caso di adesione, qualsiasi rischio di esito infausto del giudizio, vista la complessità della materia, con rischio di soccombenza, e presumibili ulteriori spese per la difesa tecnica;

Riscontrato che, la prosecuzione del giudizio avrebbe quale scopo solo quello di tentare di ottenere la liquidazione delle spese del giudizio che, tuttavia, non è assolutamente automatica ma potrebbe più probabilmente concludersi con una compensazione attesa la peculiarità e la complessità della vicenda, e la compensazione delle spese già disposta per la fase preliminare cautelare;

Visto in definitiva il parere favorevole alla definizione transattiva del giudizio espresso dall'Avv. Guidoni;

Tutto ciò premesso

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, aderire alla proposta rimessa dai ricorrenti e di dare mandato all'Avv. Daniele Guidoni di porre in atto quanto necessario per la definizione bonaria del giudizio, subordinando la rinuncia dell'Ente Comunale, all'acquisizione dell'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese da parte dei ricorrenti oltre ad ottenere dal difensore della stessa la dichiarazione di rinuncia alla solidarietà professionale.

Visto l'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo 18/8/2000 n. 267;

Su proposta del Sindaco redatta a cura del Responsabile del Settore Tecnico;

All'unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di dare mandato all'Avv. Daniele Guidoni di porre in atto quanto necessario per la definizione bonaria del giudizio, subordinando la rinuncia dell'Ente Comunale, all'acquisizione dell'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese da parte dei ricorrenti oltre ad ottenere dal difensore della stessa la dichiarazione di rinuncia alla solidarietà professionale.
3. di trasmettere la presente all'Avv. Daniele Guidoni del foro di Roma, per gli adempimenti di competenza nell'abito del suddetto giudizio promosso innanzi il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio Sezione Prima Quater;

LA GIUNTA COMUNALE

visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare con votazione separata ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26

G.C. n. 37 del 04.05.2021

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

Achille Pacifici



IL SEGRETARIO COMUNALE

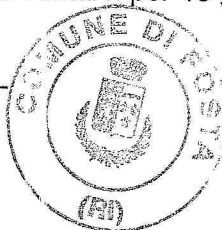
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

R.A. N. 368

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 04.05.2021 per restarvi per 15 giorni consecutivi.

Posta, li 04.05.2021



IL MESSO COMUNALE

Lucia Pia Calabrese

COMUNICAZIONE A:

Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/00):

☒ SI

☐ NO

prot. n. 3097 del 04.05.2021

Al Prefetto di Rieti (art. 135, 2° co. D.Lgs. 267/00):

☐ SI

☒ NO

prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.05.2021

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Posta li 04.05.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Raffaella Silvestrini